La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, riformulando la relazione tecnico-finanziaria e la norma finanziaria.

Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di euro 32.600,34 per l'esercizio finanziario 2023 e nel limite massimo di euro 35.564,00 per gli esercizi 2024 e 2025, si provvede con le risorse disponibili al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
- 2. Le somme indicate nel precedente comma sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01 (U.01.01) "Organi istituzionali" dello stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023-2025.
- 3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025.
- 4. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di stabilità regionale.